

# **Accordo concernente la formazione e l'aggiornamento professionale nel ramo pittura e gessatura 2026**

Nell'intento di promuovere e aggiornare costantemente le conoscenze e le competenze professionali del personale del ramo pittura e gessatura, l'Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori ASIPG, in qualità di rappresentante dei datori di lavoro da un lato,

e il sindacato Unia, il sindacato Syna, in qualità di rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori dall'altro, hanno convenuto quanto segue:

nel testo che segue l'espressione aggiornamento professionale include sia il perfezionamento professionale che la formazione professionale.

---

## **Art. 1 Campo di applicazione**

### **1.1 Campo di applicazione geografico**

L'accordo collettivo di lavoro è valido per il ramo pittura e gessatura dei Cantoni di Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia e Giura e per il ramo pittura del Canton Ticino nella misura in cui le sue aziende non siano affiliate ai fondi cantonali paritetici «Fondo formazione professionale» e «Fondo applicazione».

### **1.2 Campo di applicazione aziendale e professionale**

L'accordo collettivo di lavoro è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella descrizione della professione del pittore o del gessatore. Sono considerati lavori di pittura e gessatura tutti i lavori professionali elencati dall'art. 10.

### **1.3 Campo di applicazione personale**

L'accordo collettivo di lavoro è valido per tutti i datori di lavoro e tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende o dei reparti aziendali di cui all'art. 1.2., ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore come ad esempio gli amministratori di un'impresa.

## **Art. 2 Centri di aggiornamento professionale**

### **2.1 L'aggiornamento professionale delle lavoratrici e dei lavoratori e dei datori di lavoro del ramo pittura e gessatura è promosso mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e il sostegno finanziario diretto ai partecipanti e agli organizzatori dei corsi. I centri di aggiornamento professionale hanno la possibilità di ricevere contributi annui.**

2.2 La frequenza a scuole e corsi in tali centri di aggiornamento professionale è aperta, a parità di diritti e di doveri, agli affiliati delle parti contraenti e alle lavoratrici e ai lavoratori del ramo che versano il contributo ai costi di esecuzione e per la formazione e il perfezionamento.

### **Art. 3 Diritti e doveri del datore di lavoro nonché delle lavoratrici e dei lavoratori**

3.1 Nella misura in cui risulti compatibile con gli interessi dell'azienda, il datore di lavoro è tenuto a concedere ai propri dipendenti il tempo libero necessario per frequentare i corsi di aggiornamento. Per il tempo libero accordato non è tuttavia tenuto al pagamento del salario.

### **Art. 4 Contributi a carico dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori**

4.1 Ai fini della copertura dei costi dell'aggiornamento professionale, dell'esecuzione del presente accordo e degli oneri sociali contemplati dal presente accordo, vengono riscossi dei contributi a carico dei datori di lavoro nonché delle lavoratrici e dei lavoratori.

4.2 Rientrano nei costi dell'aggiornamento professionale:

4.2.1 i costi dei corsi e delle scuole;

4.2.2 le indennità per perdita di salario o i contributi forfettari accordati alle persone che frequentano corsi e scuole;

4.2.3 una partecipazione congrua alle spese sostenute dalle parti contraenti in relazione agli interessi ipotecari e ad ammortamenti adeguati nei centri di formazione.

Ove previsto da un regolamento, ogni singola lavoratrice o singolo lavoratore che versa i contributi ha autonomamente diritto al rimborso parziale dei costi dei corsi di aggiornamento professionale e della perdita di guadagno.

4.3 I costi legati ai compiti sociali includono: le prestazioni versate alle lavoratrici e ai lavoratori che, a seguito di un infortunio, una malattia, un'invalidità o altre circostanze si trovano senza loro colpa in uno stato di necessità (casi di rigore).

4.4 A copertura dei costi di esecuzione del presente accordo e dell'aggiornamento professionale, i datori di lavoro versano a cadenza semestrale un contributo di base di 75 franchi, maggiorato dell'1,5 per mille della massa salariale attestata dal conteggio SUVA dell'anno precedente.

4.5 A titolo di impegno personale, le lavoratrici e i lavoratori versano un contributo mensile di 14 franchi ai costi di esecuzione del presente accordo e dell'aggiornamento professionale.

4.6 Su richiesta della Commissione professionale centrale, i datori di lavoro sono tenuti a presentare un elenco del personale occupato e dei conteggi salariali della SUVA. Tale documentazione può essere utilizzata esclusivamente ai fini della verifica dell'obbligo contributivo ai sensi dei capoversi 4.4 e 4.5 e deve essere trattata in modo confidenziale.

4.7 In virtù di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, i datori di lavoro sono tenuti a dedurre dal salario delle lavoratrici e dei lavoratori il contributo ai costi di esecuzione e per il perfezionamento e a versarlo alla Commissione professionale

centrale. In caso di inadempienza, sono personalmente responsabili dei contributi non versati.

Il datore di lavoro è inoltre tenuto a consegnare annualmente alla lavoratrice o al lavoratore un attestato relativo ai contributi professionali detratti.

Questi contributi di cui al numero 4.5 devono essere conteggiati a cadenza semestrale. Valgono i seguenti termini di conteggio e pagamento:

	<b>Termine di conteggio</b>	<b>Termine di pagamento</b>
per il primo semestre entro il 31 marzo	30 aprile	31 maggio
per il secondo semestre entro il 30 settembre	31 ottobre	30 novembre

4.8 I contributi di cui ai numeri 4.4 e 4.5 sono inclusi nelle quote associative che gli affiliati sono tenuti a versare su base annuale alle associazioni contraenti e sono quindi integralmente rimborsati.

Le lavoratrici e i lavoratori organizzati delle associazioni contraenti hanno pertanto diritto al rimborso dei contributi loro dedotti dal salario nel corso di un anno civile. Il diritto al rimborso dei contributi dedotti dal salario si estingue dopo 5 anni. Per il calcolo del diritto al rimborso è determinante il 1° ottobre dell'anno in cui la deduzione è stata effettuata e conteggiata dal datore di lavoro. La richiesta di rimborso deve essere indirizzata dalla lavoratrice o dal lavoratore al sindacato interessato.

#### **Art. 5 Esecuzione in comune**

Ai sensi dell'articolo 357b del CO, le associazioni contraenti hanno in comune il diritto di esigere l'adempimento del presente accordo da parte dei datori di lavoro e delle lavoratrici e dei lavoratori vincolati.

#### **Art. 6 Commissione professionale centrale (CPC)**

Le associazioni contraenti istituiscono una Commissione professionale centrale per l'esecuzione del presente accordo. Essa si compone di quattro rappresentanti dell'associazione padronale e quattro rappresentanti delle organizzazioni delle lavoratrici e dei lavoratori. L'organizzazione, la procedura, i compiti e le competenze di tale commissione sono definiti in un apposito regolamento.

6.1 Alla Commissione professionale centrale spettano tutti i compiti correlati all'esecuzione del presente accordo.

6.2 La Commissione professionale centrale può, tramite decisione, delegare l'esecuzione dell'accordo e la riscossione dei contributi all'associazione GIMAFONDS.

#### **Art. 7 Durata dell'accordo**

L'accordo è concluso con decorrenza al 1° aprile 2026 ed entra in vigore con la pubblicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale. Può essere disdetto per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due mesi.

## **Art. 8 Partecipazione**

Con il versamento del contributo professionale, i datori di lavoro e le lavoratrici e i lavoratori che non sono affiliati a un'associazione contraente possono partecipare senza ulteriori costi al contratto collettivo di lavoro di volta in volta vigente ai sensi dell'articolo 356b CO. Le parti contraenti danno il loro consenso senza esigere costi supplementari.

La partecipazione è valida per la durata dell'anno civile per il quale viene riscosso il contributo.

## **Art. 9 Foro competente**

Per le controversie relative al presente accordo, sorte tra la comunità delle associazioni contraenti da un lato e i datori di lavoro e le lavoratrici e i lavoratori vincolati dall'altro, il foro competente è, a scelta, quello del domicilio della parte convenuta o quello della sede dell'azienda in cui il o la dipendente è o era impiegato.

## **Art.10 Professioni e lavori professionali del ramo pittura e gessatura**

### **10.1 Pittura**

Fanno parte del ramo della pittura le seguenti professioni:

pittore, pittore per clientela privata, pittore decoratore, restauratore, pittore di strutture rustiche, tappeziere (decorazioni escluse), verniciatore con mordente chimico, doratore, imitatore di legni e pietre, sverniciatore, spruzzatore di pitture, applicatore di plastiche, operatore di macchina traccialinee.

I lavori professionali comprendono tra l'altro:

l'applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, nonché la posa di tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, l'applicazione di rivestimenti per pareti e pavimenti senza giunti, inoltre l'abbellimento e la manutenzione di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure la protezione contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

### **10.2 Ramo della gessatura**

Fanno parte del ramo della gessatura le seguenti professioni:

gessatore, intonacatore, stuccatore, ammanitore, gessatore addetto alla costruzione con elementi a secco (sistemi di costruzione leggera), isolatore di facciate.

Fanno parte dei lavori professionali del ramo della gessatura:

le costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, i rivestimenti, le isolazioni e le coibentazioni nel ramo classico della pittura e gessatura, gli intonaci interni ed esterni e gli stucchi, il risanamento di edifici, la protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

Wallisellen, Bern, Olten, gennaio/febbraio 2026

**ASSOCIAZIONE SVIZZERA IMPRENDITORI PITTORI E GESSATORI (ASIPG)**




M. Freda



S. Fleury

**SINDACATO Unia**



V. Alleva



B. Campanello

**SINDACATO Syna**



N. Picchi



S. Sabbadini